

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 55 del 17.11.2015

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 4. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 55 del 17.11.2015

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 4. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE

Premesso che: - con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso; - l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM).

Richiamati: -

il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; - il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas; -

il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas; -

il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" e s.m.i.;

- il D.M. 20 maggio 2015, n. 106 - Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Considerato che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante).

Preso atto che a seguito di due Conferenze dell'Ambito Territoriale Torino 4 – Nord-Ovest che si sono tenute il 21 ottobre e il 18 dicembre 2013 non si era addivenuti all'individuazione della Stazione appaltante per l'Ambito Territoriale Torino 4.

Considerato - che la Provincia di Torino, a seguito delle due citate Conferenze, si era candidata quale stazione appaltante dell'Ambito in parola e in data 5 maggio 2014 aveva convocato una terza Conferenza d'Ambito per l'avvio formale delle procedure, in cui i Comuni presenti si erano espressi all'unanimità a favore della Provincia di Torino, - che entro la data dell'11 settembre 2014 (data ultima per la formalizzazione della Stazione Appaltante ai sensi del DM 226/11 e s.m.i) le adesioni alla candidatura della Provincia di Torino quale Stazione appaltante per l'Ambito Torino 4 sono risultate sufficienti a raggiungere le soglie previste dal citato Decreto per confermare la decisione dell'Ambito in parola.

Richiamata la Deliberazione della Giunta provinciale n. n. 639 – 30939/2014 del 26/09/2014 con cui la Provincia di Torino ha preso atto del ruolo di Stazione appaltante ad essa conferito dall'Ambito Territoriale Torino 4.

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi", esercitandone le funzioni, e che pertanto, dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

Richiamato, altresì, l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Considerato che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Atteso che, in tal senso, l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226, sopra citato, espressamente stabilisce che la stazione appaltante "prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la 3 gara per delega degli Enti locali concedenti", e il comma 5 dello stesso articolo dispone che "salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti (...)".

Ritenuto, dunque, necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita Convenzione fra la Città Metropolitana di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 4, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell'Ambito Territoriale 4, e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo

Visto il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 - Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 - che all'art. 1 comma 16-quater, al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n.407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013, ed infine recepito all'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/11 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106.

Atteso che lo schema di Convenzione è stato formalmente inviato dalla Stazione appaltante a tutti i Comuni dell'Ambito, con nota Prot. n. 68305 del 7/05/2015, richiedendo agli stessi eventuali proposte di integrazione e/o modifiche dello stesso entro un determinato termine.

Atteso che si è, altresì, stabilito di costituire, fra i Comuni appartenenti all'Ambito coinvolto, un gruppo di lavoro espressione di aree omogenee del territorio e finalizzato a seguire le attività del procedimento e a collaborare con la stazione appaltante al buon esito dello stesso, il quale ha condiviso il suddetto schema di Convenzione (Allegato 1).

Dato atto, sul punto, che il predetto gruppo di lavoro ha concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di

stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226/11 sopra citato, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 dell'approvando schema di Convenzione, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 7 del medesimo.

Verificato, dunque, che non sono pervenute ulteriori osservazioni sul testo dell'approvanda Convenzione, e che, dunque, si considera acquisito l'assenso sul testo in parola di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 4. Ritenuto, pertanto, e per tutte le ragioni esposte, necessario procedere all'approvazione della 4 Convenzione in oggetto.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Ciò premesso si propone che il Consiglio

DELIBERI

1. di approvare lo schema di Convenzione fra la Città Metropolitana di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 4 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di dare atto che il Sindaco del Comune, o suo delegato, procederà alla sottoscrizione della Convenzione in parola; - di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al Gruppo di Lavoro, così come individuato e regolato dall'art. 4 della stessa, i cui componenti verranno nominati dalle Parti della Convenzione entro quindici giorni dalla sottoscrizione della medesima;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione approvata, e relativo allegato, alla Città Metropolitana di Torino (Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche) in qualità di Stazione Appaltante;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA